

Regolamento per l'assegnazione di Borse di studio da attuare nel Parco Lombardo della Valle del Ticino.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio destinate ai laureati più promettenti allo scopo di proseguire e completare la propria formazione.

ART. 2 - FINALITA'

Le borse di studio sono assegnate per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica ed applicata, annuali e pluriennali,. I temi di tali ricerche scaturiscono da:

1. esigenze o emergenze connesse alle finalità istituzionali di tutela, valorizzazione e promozione, dell'area protetta;
2. attività promosse dai competenti servizi dell'Ente;
3. attività promosse da Dipartimenti universitari o da altri enti di ricerca esterni.

Le borse di studio possono essere attivate con fondi ordinari o su progetti finanziati all'Ente da parte di Ministero, Regione, Comunità europea, Fondazioni, o altri fonti di finanziamento poste a bilancio dell'Ente.

ART. 3 – DESTINATARI

Le borse di studio sono destinate a cittadini italiani o stranieri, di età non superiore a 30 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, che non abbiano subito condanne penali o non abbiano procedimenti penali in corso, che siano in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale o del diploma di laurea del vecchio ordinamento conseguito in Italia o di titolo equipollente conseguito all'estero, riconosciuto equipollente al titolo italiano dalle competenti autorità accademiche. I candidati devono aver ottenuto il titolo di studio da non più di tre anni, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

I candidati devono inoltre possedere gli eventuali ulteriori requisiti e competenze indicati dai bandi di selezione.

ART. 4 - ATTIVAZIONE, DURATA E IMPORTO DELLE BORSE

Le borse di studio sono attivate previa approvazione del Consiglio di Gestione dell'Ente e a seguito di specifica determinazione del direttore o delegato.

Le determinazioni devono indicare:

- le esigenze di formazione che motivano l'istituzione della borsa di studio e il tema di ricerca;
- il programma di ricerca che il borsista deve svolgere;
- la durata e l'importo della borsa di studio e l'eventuale possibilità di rinnovo;
- i requisiti e le competenze richieste per l'ammissione alla selezione;
- i criteri di valutazione dei candidati;
- la composizione della Commissione giudicatrice;
- la disponibilità dei fondi per la copertura dell'intero costo della borsa, con l'individuazione del Centro di Costo.

La durata delle borse non potrà essere inferiore a un anno e non superiore a due anni.

Le borse possono essere prorogate una sola volta, fino a raggiungere la durata massima di due anni.

L'importo annuo della borsa è pari a un minimo di € 6.000,00 e a un massimo corrispondente all'importo lordo annuo degli assegni di ricerca stabilito con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 22 della L. 240/10.

ART. 5 – BANDI DI SELEZIONE

Le borse di studio sono attribuite a seguito di selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, indette con apposito bando.

Il bando di selezione, pubblicato sul sito web dell'Ente, dovrà indicare espressamente:

- il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione, secondo quanto indicato al precedente articolo 2;
- eventuali altri requisiti e competenze richiesti al candidato;
- il programma di ricerca a cui si riferisce la borsa;
- l'importo e la durata della borsa, nonché le modalità di erogazione della stessa;
- i criteri di valutazione;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre, cui devono essere allegati il curriculum vitae del candidato e ogni altro titolo (compresa tesi di laurea) o documento utile a comprovare la qualificazione dei candidati in relazione alle attività di formazione delle proposte;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- la documentazione che i vincitori devono produrre ai fini dell'assegnazione delle borse;
- ogni altro elemento utile alla selezione.

ART. 6 – COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le Commissioni giudicatrici, nominate con determinazione dirigenziale o di responsabile di U.O., sono composte da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno eventualmente in rappresentanza dell'Ente erogatore del Fondo.

ART. 7 – PROVE DI SELEZIONE

La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati e da un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma della borsa. La Commissione ha a disposizione complessivamente 100 punti ripartiti come segue: 50 punti per i titoli e 50 punti per il colloquio.

La valutazione dei titoli deve precedere il colloquio. Il punteggio di ciascun candidato è dato dalla somma dei punti attribuiti ai titoli e quelli attribuiti al colloquio. Al termine dei lavori, la Commissione formula una graduatoria di merito. E' escluso dalla graduatoria il candidato che al colloquio non abbia conseguito un punteggio minimo di 21/30. In caso di pari merito, la borsa è attribuita al candidato più giovane.

Gli atti della selezione e la graduatoria finale sono approvati con determinazione dirigenziale o di responsabile di U.O..

ART. 8 – ASSEGNAZIONE DELLA BORSA

Le borse di studio sono conferite mediante stipula di appositi contratti di diritto privato.

Il godimento della borsa non si configura come un rapporto di lavoro.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

L'attività di ricerca avrà inizio il primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

Eventuali differimenti della data di inizio o sospensione nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e s.m.i., o che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata superiore a trenta giorni.

I periodi di sospensione dovranno essere interamente recuperati.

Interruzioni della borsa possono essere concesse dal responsabile scientifico fino ad un massimo di trenta giorni lavorativi in un anno.

ART. 9 – OBBLIGHI DEI BORSISTI

Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca e con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.

Il borsista è tenuto a svolgere l'attività di ricerca indicata nel bando di selezione sotto la supervisione ed il coordinamento del Dirigente o responsabile di U.O..

Il borsista è tenuto, altresì, al segreto professionale e al segreto sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Ha l'obbligo di curare e custodire il materiale affidatogli ed il dovere di prestare la sua opera, uniformandosi ai principi di etica professionale.

Alla scadenza della borsa l'assegnatario dovrà produrre una relazione sulla ricerca compiuta, vistata dal Dirigente e Responsabile di settore, per l'eventuale inoltro al soggetto finanziatore ai fini rendicontativi.

Il borsista che non prosegua l'attività senza giustificato motivo o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze decade dal diritto all'ulteriore godimento della borsa, con provvedimento adottato dal Dirigente/ su segnalazione del responsabile di settore.

Le borse di studio sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendente anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa.

ART. 10 – ASSICURAZIONE E PAGAMENTO BORSE DI STUDIO

Dall'importo della borsa di studio viene detratto un premio per la copertura assicurativa del borsista per infortuni e responsabilità civile per il periodo di godimento della borsa.

Il pagamento delle borse ai vincitori verrà effettuato in rate mensili posticipate previa dichiarazione del responsabile attestante il regolare svolgimento dell'attività del borsista, da far pervenire al Settore Finanziario entro e non oltre il 5 di ogni mese. In mancanza di tale dichiarazione nel termine predetto la borsa non sarà erogata e l'ammontare sarà cumulato con la successiva rata.

Le borse di studio non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Le borse di studio sono soggette al regime fiscale previsto dalla legge e sono esenti da ritenute previdenziali.

ART. 11 – RINUNCE O PERDITA DELLA BORSA

L'assegnatario che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma sia impossibilitato a proseguirla può irrevocabilmente rinunciare alla borsa.

In questo caso e a seguito di decadenza le borse che restano disponibili potranno essere assegnate per il periodo e l'importo residuo ai successivi idonei secondo l'ordine della graduatoria.